



## **Relazione**

### **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

**Codice della proposta:**

COM(2022) 677 final del 30/11/2022

**Codice interistituzionale:** 2022/0396 (COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

- *quadro normativo:*
  - *la proposta di regolamento concretizza una delle iniziative annunciate nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare adottato a marzo 2020; in effetti, la revisione della disciplina sugli imballaggi costituisce una delle sette aree chiave sulle quali il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare prevede un intervento strutturale. Tale piano è incentrato sulla prevenzione dei rifiuti e la loro gestione ottimale, e mira a promuovere la crescita, la competitività e la leadership globale dell'UE nel settore dell'economia circolare partecipa alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal europeo ed in particolare all'ambizione "inquinamento zero";*
  - *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;*
  - *DIRETTIVA 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;*
  - *Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;*
  - *Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;*
  - *Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);*
  - *Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto*

*con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE*

- *Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008*
- *Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)*
- *Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011*
- *Decisione 2001/171/CE della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*
- *Decisione 2009/292/CE della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*
- *Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;*
- *Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*
- *Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione*
- *Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti*
- *Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE*
- *Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*
- *elementi qualificanti ed innovativi.*
  - *La Commissione propone il passaggio dalla direttiva allo strumento giuridico del regolamento. Il regolamento proposto abrogherà e sostituirà la direttiva 94/62/CE, modificherà il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e si prefigge di armonizzare la disciplina di settore; tale scelta deriva dalla necessità per la Commissione europea di evitare la disomogeneità tra misure nazionali di attuazione di tale disciplina, evitando possibili distorsioni*

della concorrenza tra Stati membri;

- *Gli obiettivi generali della proposta sono di ridurre i rifiuti e di promuovere il riciclo di rifiuti di imballaggi e l'utilizzo di materiali riciclati.*
- *La proposta pone agli Stati membri un obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio del 15% entro il 2040 (rispetto al 2018) e mantiene i target di riciclo per il 2025 e il 2030 attualmente previsti. Per gli operatori, sono previsti obblighi di immissione sul mercato di imballaggi riutilizzabili in alcuni comparti (bevande e alimenti da asporto, bevande alcoliche ed analcoliche, trasporti) e con percentuali di contenuto riciclato, nonché restrizioni per formati monouso per contenitori di ortaggi e prodotti consumati nei settori della ristorazione e alberghiero (ad es. alimenti e bevande da asporto, cosmetici). Si stabilisce che al 2030 tutti i prodotti debbano essere riciclabili e si prescrivono l'adozione di sistemi di raccolta separata e, per le bottiglie in plastica e le lattine in alluminio, il ricorso al deposito cauzionale a partire dal 2029 (con l'esenzione degli Stati che hanno una raccolta separata superiore al 90% del peso degli imballaggi sopracitati). Si disciplina l'impiego degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e si prevede, infine, la definizione entro il 2030 di criteri comuni per la progettazione di imballaggi riciclabili, una responsabilità estesa del produttore e requisiti di etichettatura.*

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

- *La base giuridica è stata mantenuta come per l'attuale direttiva 94/62/CE nell'articolo 114 TFUE "mercato interno".*
- *Alla luce degli obiettivi prioritari e di numerose disposizioni di natura strettamente ambientale, appare necessario verificare l'opportunità, già sostenuta da diversi Stati membri nelle fasi iniziali del negoziato, dell'introduzione nel regolamento della doppia base giuridica "ambiente" e "mercato interno". La base giuridica "ambiente" consentirebbe agli Stati membri che lo volessero di applicare requisiti più ambiziosi e di beneficiare di una maggiore flessibilità nella definizione delle misure di attuazione delle norme europee.*

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

- *La proposta è caratterizzata da una forte armonizzazione della disciplina di settore, attraverso l'abrogazione della vigente direttiva 94/62/CE che sarà sostituita da un regolamento, direttamente applicabile negli ordinamenti interni. Tale scelta è giustificata nella valutazione di impatto condotta dalla Commissione europea dal fatto che l'adozione in attuazione della direttiva 94/62/CE di misure nazionali divergenti avrebbe portato a distorsioni del mercato e ostacoli alla libera circolazione dei prodotti. Secondo tale approccio, l'adozione di norme armonizzate in materia, ad esempio, di responsabilità estesa del produttore, anche per quanto riguarda la comunicazione, eliminerà gli ostacoli posti agli operatori economici che vendono imballaggi in diversi Stati membri o in tutta l'Unione europea, causati dalle differenze*

*fra le norme in vigore in diversi Stati membri. Allo stesso modo, la creazione di un quadro comune per i regimi di raccolta, deposito cauzionale e restituzione degli imballaggi e per i sistemi di riutilizzo è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ambientali e alla creazione di condizioni di parità per le imprese attive nei rispettivi mercati.*

- *La scelta di un regolamento in sostituzione di una direttiva è fortemente contestata da alcuni Stati membri che la considerano contraria al principio di sussidiarietà in quanto lo strumento della direttiva consente agli Stati membri di definire a livello nazionale le misure più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi e dei target definiti dalle norme europee, tenendo conto delle peculiarità nazionali e consentendo agli Stati più avanzati di perseguire una politica ambiziosa per quanto riguarda la gestione di imballaggi e rifiuti di imballaggio, mantenendo i sistemi esistenti che già hanno dimostrato la loro efficacia.*

- Rispetto del principio di proporzionalità

- *Come indicato dalla valutazione d'impatto condotta dalla Commissione europea, gli obblighi e requisiti previsti dalla proposta di regolamento verranno introdotti in maniera graduale. Tuttavia, ciò non appare sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalità tenuto conto dei termini molto stringenti imposti per l'entrata in vigore della nuova disciplina e del livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla proposta di regolamento. A fronte di target e misure molto vincolanti, la valutazione degli impatti della riforma proposta, sia in termini economici sia in termini ambientali, appare carente e non sufficientemente basata su dati scientifici. LA proposta non sembra garantire che l'armonizzazione prospettata consentirà la just transition verso modelli più sostenibili di produzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

- *Le finalità generali del progetto appaiono complessivamente condivisibili. Risultano di particolare interesse le misure volte a garantire che il contesto normativo sia aggiornato e adatto ad affrontare le novità tecnologiche, con l'obiettivo di ridurre i rifiuti e di promuovere il riciclo di rifiuti di imballaggi e l'utilizzo di materiali riciclati.*
- *Ferma restando la grande rilevanza della proposta normativa della Commissione, che concretizza importanti impegni assunti con il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare ed obiettivi del Green Deal europeo, la valutazione dell'impatto delle norme e misure proposte appare tuttavia carente considerati gli importanti risvolti dal punto di vista socio-economico.*
- *Appare critica la previsione di molteplici atti delegati con i quali la Commissione disciplinerà in un secondo momento aspetti determinanti previsti dal regolamento, non garantendo in questo modo un'adeguata partecipazione degli Stati membri al processo decisionale.*
- *La proposta di regolamento presenta inoltre alcune criticità in ragione del coordinamento con altre discipline comunitarie. Andrebbe chiarito meglio il rapporto con la disciplina dettata dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto*

*riguarda le disposizioni relative ai rifiuti di imballaggio e soprattutto con la disciplina dettata dalla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, che è modificata ed integrata soltanto parzialmente nella proposta di regolamento.*

## **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

- Pur condividendo la necessità di obiettivi ambiziosi per la gestione sostenibile degli imballaggi e dei rifiuti che ne derivano, la soluzione prospettata dalla proposta della Commissione appare fortemente penalizzante per paesi che, come l'Italia, hanno impostato sistemi di gestione molto differenti nel rispetto della normativa comunitaria vigente, raggiungendo, in ogni caso i target previsti con ottimi risultati.*
- Tra le principali criticità per il sistema italiano vi è l'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale per alcune tipologie di rifiuto di imballaggi (bottiglie per bevande in PET con capacità fino a tre litri e lattine in alluminio per bevande con capacità fino a tre litri) nonché l'impegno ad adoperarsi per la costituzione di analoghi sistemi di deposito cauzionale per il riutilizzo di imballaggi.*
- La previsione di elevati obiettivi di riutilizzo, senza concedere alternative per gli Stati membri – come l'Italia – che hanno elevati tassi di riciclo, metterebbe fuori mercato imballaggi sicuri e riciclabili ed escluderebbe soluzioni, materiali e tecnologie sulle quali si è già investito molto, con costi economici insostenibili per il rifacimento di intere filiere di gestione dei rifiuti e l'adeguamento delle linee di produzione.*
- Particolarmente preoccupante è la previsione di restrizioni di mercato per determinati formati di imballaggio monouso che impatterebbe molto pesantemente alcune filiere come l'agroalimentare nelle quali, in alcuni casi, gli imballaggi monouso sono fondamentali per la protezione e conservazione degli alimenti, l'informazione al consumatore, la tracciabilità e l'igiene dei prodotti, permettendone anche la commercializzazione e l'export.*
- Appaiono inoltre impattanti per l'Italia le restrizioni imposte all'utilizzo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile in alternativa ad alcuni imballaggi monouso in plastica tradizionale.*
- Tenuto conto del carattere molto vincolante delle norme proposte, della loro applicabilità diretta nell'ordinamento nazionale e delle numerose disposizioni che attribuiscono alla Commissione europea competenze specifiche per adottare ulteriori norme e standard con atti delegati, si rende necessaria un'attenta verifica della portata del regolamento nell'ordinamento interno.*

## **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

- Appare opportuna una modifica della tempistica di adozione prevista dalla Commissione europea al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori valutazioni dell'impatto delle misure proposte, sia a livello europeo sia a livello nazionale.*
- L'Italia, in questa fase iniziale del negoziato, ha già espresso preoccupazione sui punti nodali della proposta e una riserva di esame in attesa degli approfondimenti e chiarimenti necessari su alcuni aspetti.*
- Appare determinante a tal fine, l'espressione del parere del servizio giuridico del Consiglio sulla scelta del regolamento e sulla base legale della proposta e su ulteriori questioni segnalate nel corso della discussione, ad esempio in merito al necessario coordinamento con le altre discipline comunitarie.*

- *Tenuto conto dell'ambito di applicazione della proposta di regolamento il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quale amministrazione con competenza prevalente, coordina la definizione della posizione negoziale attraverso le necessarie consultazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale e del CNR.*
- *In considerazione della rilevanza della riforma proposta, questo Ministero ha inoltre avviato una consultazione delle Associazioni di categoria, al fine di acquisire eventuali istanze e osservazioni, nonché tutti gli elementi informativi utili a perfezionare e sostenere la posizione nazionale relativamente ai diversi aspetti della proposta, anche in vista delle prossime fasi negoziali.*

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

- *Per quanto riguarda i costi generati dall'adozione della proposta della Commissione europea, la valutazione di impatto indica in linea generale che non risulteranno costi significativi dall'introduzione delle misure proposte; segnala più nel dettaglio che:*
  - *le modifiche amministrative apportate ad alcune disposizioni dell'attuale direttiva e l'allineamento delle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore migliorerebbero l'efficacia di diverse altre disposizioni, senza generare costi economici o oneri amministrativi significativi;*
  - *le misure proposte presentano diversi livelli di oneri amministrativi, che deriverebbero principalmente dal monitoraggio e dalla comunicazione della conformità, sia per le autorità pubbliche che per le imprese. Allo stesso tempo, secondo la Commissione europea, la proposta sfrutta appieno la digitalizzazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi.*
  - *I dati e le proiezioni riferite all'Italia nello Studio di impatto della Commissione europea non dimostrano sufficientemente che la riforma proposta garantirebbe una just transition. L'Italia è già fortemente impegnata da anni nel settore dell'economia circolare ed ha un modello di gestione dei rifiuti di imballaggio che rappresenta un'eccellenza a livello europeo. Con un tasso di riciclo di oltre il 70%, il nostro Paese ha raggiunto gli obiettivi posti dall'UE con 9 anni di anticipo. Il PNRR prevede, inoltre, investimenti per 2,1 miliardi di euro per migliorare ulteriormente la capacità di gestione, ammodernare gli impianti di raccolta e riciclo esistenti e svilupparne di nuovi, nonché per colmare il divario esistente tra nord e sud Italia.*
  - *Il settore degli imballaggi conta quasi 800mila aziende – con oltre 6,3 milioni di dipendenti e un fatturato di circa 2mila miliardi di euro – per le quali gli impatti delle nuove disposizioni previste saranno molto significativi in termini economici e occupazionali e sottostimati dallo Studio di impatto della Commissione europea.*
- *Per quanto riguarda le nuove risorse dell'UE stanziata per l'attuazione della proposta e quelle di regolamento, non risultano elementi su rilevanti impatti della proposta.*
- *Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.*

**2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

- *Gli effetti in termini di semplificazione/armonizzazione/innovazione sono rilevanti in termini di efficienza normativa e semplificazione. Tuttavia, alcune misure di armonizzazione proposte sono vigenti in Italia in quanto l'ordinamento interno ha già in gran parte conseguito l'obiettivo di digitalizzazione necessario alla riduzione dei costi amministrativi.*
- *Pur trattandosi di una proposta normativa adottata con un regolamento e quindi direttamente applicabile senza necessario recepimento nell'ordinamento nazionale, alcuni adeguamenti saranno necessari al fine di abrogare le norme vigenti, conformarsi pienamente ai nuovi obblighi, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità estesa del produttore, per rendere effettive le disposizioni applicabili che impongono agli Stati di monitorare il rispetto dei requisiti e target previsti dal regolamento.*

**3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

*Secondo quanto indicato dalla valutazione di impatto condotta dalla Commissione europea, le misure proposte hanno un impatto trascurabile in termini di oneri amministrativi e non risultano elementi che possano incidere sull'organizzazione della pubblica amministrazione. Tuttavia, appare necessaria una verifica puntuale nel corso del negoziato sull'impatto che le norme proposte potrebbero avere rispetto, in particolare, al ruolo svolto e al funzionamento del sistema consortile esistente a livello nazionale.*

*La proposta avrà un impatto non trascurabile sulla struttura amministrativa responsabile dell'attuazione, sia in termini di capacità organizzativa sia in termini di spesa. Tali costi non sono stati ancora quantificati.*

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

- *La proposta avrà in parte un impatto positivo sui cittadini in particolare in termini di informazione e consapevolezza ambientale. Tuttavia, occorre valutare attentamente la sostenibilità delle misure adottate rispetto agli investimenti significativi realizzati negli anni passati che hanno consentito un cambio profondo dei comportamenti consentendo il raggiungimento di alti tassi di raccolta differenziata e di riciclo in Italia.*
- *La proposta produrrà inevitabilmente un incremento di costi soprattutto per le imprese produttrici di imballaggi ma anche per i distributori e in linea generale per tutti gli operatori economici che gestiscono imballaggi. I costi deriveranno da un lato dalla necessità di dover adeguare i requisiti tecnici di prodotto ai nuovi standard (in termini di design, sostanze chimiche, contenuto di riciclato, durata, etc.). Ulteriori oneri*

*deriveranno dal rispetto delle prescrizioni sulla conformità degli imballaggi, sulla responsabilità estesa del produttore e sui requisiti informativi. Evidentemente, l'entità dei costi risulterà tanto maggiore quanto più stretti saranno i tempi di adeguamento concessi alle imprese, come pure dipenderanno dalla dimensione dell'impresa, con un'incidenza relativamente maggiore per le PMI e per i piccoli e medi distributori rispetto alle imprese di grandi dimensioni. Eventuali misure di accompagnamento alle imprese potrebbero ridurre l'impatto e andrebbero pertanto implementate. È inoltre prevedibile che le misure abbiano effetti positivi in termini di armonizzazione, certezza legale, e integrazione del mercato europeo nell'intero ciclo di vita degli imballaggi. Non vi è certezza invece circa il vantaggio in termini ambientali ed occupazionali derivante dalla riforma prospettata che ipotizza lo studio di impatto della Commissione europea sulla base di dati e proiezioni che andrebbero completati e meglio supportati scientificamente.*

## **Altro**

- *La relazione tiene conto delle osservazioni del Ministero per le imprese ed il made in Italy*
- *Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate*



**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<p><b>Oggetto dell'atto:</b> Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE</p>
<p><b>Codice della proposta:</b> COM(2022) 677 final del 30/11/2022</p>
<p><b>Codice interistituzionale:</b> 2022/0396 (COD)</p>
<p>– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica</p>

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 Oggetto	D.lgs. 152/2006 - Articolo 217, comma 1 e art. 219, commi 1, 2, 5 e 5-bis	
Articolo 2 Ambito d'applicazione	D.lgs. 152/2006 - Articolo 217, commi 2 e 3	
Articolo 3 Definizioni	D.lgs. 152/2006 - Articolo 218	
Articolo 4 Libera circolazione		
Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi	D.lgs. 152/2006 - Articolo 226, commi 3, 4 e 5	
Articolo 6 Imballaggi riciclabili	D.lgs. 152/2006 – Articolo 220, comma 4, in riferimento agli imballaggi di prodotti farmaceutici- Art. 237, commi 4, 5, 6 e 7, in riferimento al contributo finanziario.	
Articolo 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica	D.lgs. 196/2021 - Art. 6, commi 4 e 5 – D.lgs. 152/2006 - Art. 237, commi 4, 5, 6 e 7, in riferimento al contributo finanziario	

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Articolo 8 Imballaggi compostabili	D.lgs. 152/2006 Art. 219, comma 3-bis ART. 226-bis ART. 226-ter Art. 182-ter, comma 6	
Articolo 9 Riduzione al minimo degli imballaggi		
Articolo 10 Imballaggi riutilizzabili	D.lgs. 152/2006 – Art. 219-bis	
Articolo 11 Etichettatura dell'imballaggio	D.lgs. 152/2006 – Art. 219, commi 5 e 5bis DM 22 settembre 2022, n. 360 che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.	
Articolo 12 Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio	D.lgs. 152/2006 - Art. 195, comma 1, lett. q), che prevede l'adozione di un decreto per l'emanazione di specifiche linee guida per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani	
Articolo 13 Obblighi dei fabbricanti	D.lgs. 152/2006 Art. 221 Art. 221 – bis	
Articolo 14 Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio	D.lgs. 152/2006 Art. 221 Art. 221 – bis	
Articolo 15 Obblighi del mandatario		
Articolo 16 Obblighi degli importatori	D.lgs. 152/2006 Art. 221 Art. 221-bis	
Articolo 17 Obblighi dei distributori	D.lgs. 152/2006 Art. 221 Art. 221 – bis	
Articolo 18 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica		
Articolo 19 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori		
Articolo 20 Identificazione degli operatori economici	D.lgs. 152/2006 Art. 237, comma 6 Art. 178-ter, comma 6	
Articolo 21 Obbligo in materia di imballaggio eccessivo		

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Articolo 22 Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio	D.lgs. 196/2021 Art. 5	
Articolo 23 Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili		
Articolo 24 Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo		
Articolo 25 Obblighi relativi alla ricarica		
Articolo 26 Obiettivi di riutilizzo e ricarica	D.lgs. 152/2006 Art. 219-bis	
Articolo 27 Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e ricarica		
Articolo 28 Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo e ricarica		
Articolo 29 Borse di plastica	D.lgs. 152/2006 Art. 219, comma 3-bis Art. 226 – bis Art. 226 - ter	
Articolo 30 Metodi di prova, misurazione e calcolo		
Articolo 31 Presunzione di conformità	D.lgs. 152/2006 Art. 226, comma 3	
Articolo 32 Specifiche tecniche comuni	D.lgs. 152/2006 Art. 226, commi 3, 4 e 5	
Articolo 33 Procedura di valutazione della conformità		
Articolo 34 Dichiarazione di conformità UE		
Articolo 35 Autorità competente	D.lgs. 152/2006 Art. 178-ter, comma 6 Art. 206-bis	
Articolo 36 Segnalazione preventiva		
Articolo 37 Piani di gestione dei rifiuti	D.lgs. 152/2006 Art. 225, comma 6	
Articolo 38 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio	D.lgs. 152/2006 Art. 225 Art. 180, comma 2	
Articolo 39 Registro dei produttori	D.lgs. 152/2006 Articolo 178-ter, commi 8 e 9 Articolo 237, comma 9	
Articolo 40 Responsabilità estesa del produttore	D.lgs. 152/2006 Art. 221, commi 3 Art. 223 Art. 224 Art. 237	
Articolo 41 Organizzazione per	D.lgs. 152/2006	

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

l'adempimento della responsabilità del produttore	Art. 221, comma 3 Art. 221 – bis Art. 223 Art. 224	
Articolo 42 Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore	D.lgs. 152/2006 Art. 221 Art. 221 – bis Art. 223	
Articolo 43 Sistemi di restituzione e di raccolta	D.lgs. 152/2006 Art. 219, comma 3 Art.221 ART. 222	
Articolo 44 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione	D.lgs. 152/2006 Art. 219 – bis D.lgs. 196/2021 Art. 9, comma 2	
Articolo 45 Riutilizzo e ricarica		
Articolo 46 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio	D.lgs. 152/2006 Art. 220 All.e della Parte IV	
Articolo 47 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio	D.lgs. 152/2006 Art. 220, commi 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies Art. 219, comma 5-bis	
Articolo 48 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo	D.lgs. 152/2006 Art. 219, comma 5-bis	
Articolo 49 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio	D.lgs. 152/2006 Art. 219, comma 3	
Articolo 50 Comunicazione alla Commissione	D.lgs. 152/2006 Art. 220, commi 7 e 8 Art. 220-bis	
Articolo 51 Banche dati sugli imballaggi	D.lgs. 152/2006 Art. 178, comma 6, lett. a)	
Articolo 52 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi		
Articolo 53 Procedura di salvaguardia dell'Unione		
Articolo 54 Imballaggi conformi che presentano un rischio		
Articolo 55 Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione		
Articolo 56 Non conformità formale		
Articolo 57 Appalti pubblici verdi	D.lgs. 50/2016 Art. 34	
Articolo 58 Esercizio della delega		
Articolo 59 Procedura di		

